



REPUBBLICA ITALIANA

48/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60347** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Susanna Chiabotto, c.f. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 16, come da delega in atti,

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f. CRTNNT58D53L117B, pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 791/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, depositata il 14 settembre 2021.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 6 marzo 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.ssa Simonetta Colonnello, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps; nessuno è comparso per parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria l'11 novembre 2022, *omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe, con cui è stato respinto il ricorso tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante ricalcolo dell'indennità integrativa speciale in quota "A", con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, con i relativi

arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al soddisfo, a mente delle sentenze delle SS.RR. nn. 10/2002 e 8/2007.

L'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 in combinato disposto con l'art. 15 della l. n. 724/1994, dell'art. 1, commi 13 e 20, della l. n. 335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; 2) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.; ed ha concluso: riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo Giudice ai sensi dell'art. 170, quarto comma, del c.g.c..

L'Inps si è costituito in giudizio il 13 settembre 2024, contrastando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 10 ottobre 2024 il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

All'odierna udienza del 6 marzo 2025, i difensori di parte appellante non sono comparsi e la difesa dell'Inps si è rimessa alle valutazioni della Corte.

All'esito della mancata comparizione dei difensori di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che all'udienza del 10 ottobre 2024, la Sezione, avendo constatato l'assenza dei difensori

dell'appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - al 6 marzo 2025.

La predetta ordinanza a verbale, con cui il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, è stata trasmessa in data 14 ottobre 2024, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione ai difensori dell'appellante.

La Sezione a questo punto dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

È, infatti, acclarata la mancata comparizione dei difensori di parte appellante all'odierna udienza del 6 marzo 2025 ed a quella precedente del 10 ottobre 2024.

Pertanto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.; le spese di difesa sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio; nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello promosso da *omissis* nei confronti dell'Inps ed

iscritto al n. **60347** del ruolo generale; spese di difesa compensate;
nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 02/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi